

COMUNE DI COURMAYEUR
Vallée d'Aoste

Viale Monte Bianco, 40
11013 COURMAYEUR

C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR
Vallée d'Aoste
Municipio tel 0165/831311
Fax 0165/831312

internet: www.comune.courmayeur.ao.it
e-mail: info@comune.courmayeur.ao.it

ORDINANZA N.5648 del 01/07/2024

OGGETTO: CELTICA 2024.

IL SINDACO

CONSIDERATO che a Courmayeur in Val Veny durante il periodo che va dal **04 luglio 2024 al 07 luglio 2024** si svolgerà la manifestazione denominata “**CELTICA 2024**”;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 24.06.2002 n. 8, è vietato effettuare il campeggio libero al di sotto dei 2500 mt. dal livello del mare e che ai sensi della Legge Regionale 31.12.1982 n. 85, all'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a metri 50 dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi;

VISTA la capienza delle aree di sosta dislocate lungo la Val Veny;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. **72/2024**;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire una regolare viabilità, considerata la presenza di diverse migliaia di persone e per garantire la sicurezza pubblica, limitare l'accesso veicolare sulla strada della suddetta valle al raggiungimento del limite di saturazione nelle aree di sosta da parte dei veicoli o in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, e di vietare la circolazione ai veicoli, eccetto quelli autorizzati, **dalle ore 9.00 del 04 luglio 2024 e fino alle ore 20.00 del 07 luglio 2024**;

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento d'Esecuzione;

VISTA il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. n.6 del 15/05/2017;

ORDINA

In Val Veny, durante il periodo che va **dal 04 luglio 2024 al 07 luglio 2024**, il carico massimo d'accesso veicolare è fissato **fino alla saturazione delle aree di sosta**. Al raggiungimento di tale limite **o in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, l'accesso veicolare sarà vietato** e i veicoli saranno dirottati sulle aree di sosta in Piazzale Monte Bianco (autostazione), piazzale della funivia Val Veny (fronte S.S. 26dir.) e in Piazzale Sogno (uscita autostrada), Piazzale Grivel (mercato).

E' **istituito**, durante il periodo che va dal **dal 04 luglio 2024 al 07 luglio 2024**, con partenza o transito dai piazzali sopra elencati, **un servizio di navetta** da e per le suddette aree di sosta.

La Strada per l'accesso alla Val Veny verrà chiusa al raggiungimento della completa saturazione delle aree di sosta. Si provvederà alla riapertura solamente dopo lo svuotamento delle suddette aree.

Alla chiusura della Val Veny non vengono ricompresi i veicoli appartenenti all' elenco seguente:

➤ Veicoli degli organizzatori della manifestazione muniti d'apposito pass;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Courmayeur. Responsabile: Polizia Locale (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

- Veicoli dei proprietari di fabbricati in Val Veny, muniti di pass;
- Veicoli di Polizia, di Soccorso e di proprietà del Comune di Courmayeur;
- Veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 188 del Codice della Strada ed art. 381 del Regolamento d'Esecuzione;
- Motocicli;
- Veicoli al servizio della Stampa e della Televisione;
- Veicoli che svolgono attività di NCC e Taxi di cui agli art. 85 e 86 del Codice della Strada
- Veicoli diretti ai ristoranti, agli alberghi, ai campeggi ed ai rifugi muniti di prenotazione presso gli stessi.

Chiunque non ottemperi a quanto previsto al punto precedente, non potrà avere accesso alla strada della Val Veny.

E' fatto assoluto divieto di sosta e di fermata lungo tutta la Strada della Val Veny.

È inoltre stabilita la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S.

A partire dalle ore **09:00 del 03 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 07 luglio 2023**, sulla strada del Peuterey, e precisamente dal Ponte del Purtud e fino alle case del Peuterey, sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli, con le seguenti eccezioni:

1. Il gestore, dipendenti e ospiti del Camping "La Sorgente Monte Bianco", muniti di pass/autorizzazione concordato con l'organizzazione di **Celtica 2024**;
2. I proprietari delle case inserite all'interno del Bosco del Peuterey, o i loro ospiti, muniti di pass rilasciato, per un veicolo ogni unità abitativa, presso il Comando di Polizia Locale;
3. I veicoli di pubblico servizio, di soccorso e delle forze dell'ordine;
4. I veicoli degli addetti all'organizzazione della manifestazione;

I soggetti di cui al n. 1., 2. sono obbligati a sostare all'interno delle aree di sosta private presso cui sono ospiti e non occupare con i veicoli la strada di collegamento tra il ponte del Purtud ed il bosco del Peuterey, nonché tutte le aree riservate alle manifestazioni della festa **Celtica 2024**.

La sosta è consentita esclusivamente nelle aree pubbliche segnalate.

E' severamente vietato sostare lungo i bordi della strada e/o all'interno degli spiazzi laterali. I trasgressori sono passibili di sanzioni a norma del Codice della Strada e/o della Leggi Regionali in materia.

E' inoltre istituita la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta irregolare.

È vietato effettuare campeggio libero all'interno della Val Veny, se non sopra la quota altimetrica di 2500 mt., ed è inoltre vietato accendere fuochi se non preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.

Le Forze dell'Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Forestale, Polizia Locale, durante il servizio di controllo inerente la viabilità, hanno l'obbligo di indirizzare i veicoli nelle aree di sosta, e nel contempo monitorare il numero dei veicoli in sosta nelle suddette aree al fine di anticipare eventuali chiusure al traffico.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza, l'inosservanza della quale sarà punita a norma delle Leggi in materia di circolazione stradale, delle Leggi Regionali in materia di campeggio e d'accensione abusiva di fuochi, e a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

I Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S. e di Polizia Giudiziaria, sono tenuti all'esecuzione della presente Ordinanza.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge.

rm

PER IL SINDACO
F.to
IL VICE SINDACO
Federico PERRIN